



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 503 Reg. Generale Del 20.05.2013

N. **81** Reg. Finanze del 20/05/2013

Oggetto:	Determinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2013.
----------	---

ANNO 2013

L'anno duemilatredici, il giorno Venti del mese di Maggio alle ore // // // // // nella sua stanza

Il Capo Settore Finanze

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti nel tempo;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione Commissariale n.4 del 25/02/2013 di approvazione P.E.G. provvisorio.

Premesso:

Che in osservanza al principio stabilito dall'art.41 comma 3 della Legge n.449/97, l'attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato può avvenire esclusivamente in sede di contrattazione collettiva;

Che a decorrere dall'anno 2009 il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa ex art.2 comma 32 della Finanziaria per il 2009;

Che l'art.9, comma 1, del D.L.n.78/2010, così come convertito dalla L.n.122/2010, prevede che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il trattamento economico ordinario spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva;

Che il comma 2-bis del medesimo decreto stabilisce che a decorrere dall'01/01/2011 e sino al 31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Che la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.12 del 15 Aprile 2011, sulla applicazione pratica dell'art.9 del D.L.78/2010 così come convertito in Legge, nell'escludere dal blocco del trattamento individuale il lavoro straordinario, e le eventuali maggiorazioni legate all'articolazione dell'orario (turni, lavoro festivo, ecc.) o allo svolgimento di specifici incarichi, ha contestualmente disciplinato le modalità di calcolo della decurtazione da operare sul FES in caso di diminuzione di personale sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento (2010) rispetto al valore medio relativo all'anno 2013, intendendosi per valore medio la media aritmetica dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno; la variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo.

Che da una lettura sistematica della delibera della Corte dei Conti del Veneto n.285/2011, della delibera Corte dei Conti del Piemonte n.57/2011, della circolare RGS n.40/2010 e n.12/2011, nell'ottica della ratio della Legge tendente al congelamento della dinamica retributiva del pubblico impiego, in un contesto normativo finalizzato a "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", appare chiaro che ad essere ancorato all'anno 2010 è il totale complessivo delle risorse destinate al trattamento economico (risorse fisse + risorse variabili) non le singole voci, non precludendone il computo in ossequio alla vigenti disposizioni contrattuali;

Richiamata la deliberazione n.51/2011 della Corte dei Conti a Sezioni riunite, la quale nel puntualizzare espressamente che gli unici compensi non rientranti nel blocco di cui all'articolo 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010, sono quelli relativi alle progettazioni interne e all'ufficio di avvocatura interna ha, al tempo stesso, stabilito un principio generale per individuare l'inclusione o la esclusione dal computo dei compensi accessori della lettera k) e precisamente:

- **sono escluse dal blocco di cui all'articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010** *le risorse destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti.*
- **sono incluse nel blocco di cui all'articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010** *le risorse potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa.*

Ritenuto di dovere annoverare nelle casistiche di esclusione i compensi ISTAT perché oltre ad essere destinati a remunerare *prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili*, si tratta comunque di compensi che:

1. non rientrano nei limiti del patto di stabilità e delle spese di personale;
2. lo Stato ha già previsto nella parte spesa del proprio bilancio, già sottoposto alle limitazioni ed ai vincoli di finanza pubblica;

Ritenuto, altresì, escludere dal computo, per le motivazioni di cui sopra, anche il contributo regionale ex art.13 L.R.17/90 destinato al piano di miglioramento per la Polizia Municipale;

Atteso che non sono soggetti al tetto del fondo della contrattazione decentrata i residui non spesi, provenienti da annualità precedenti, come confermato dalla Ragioneria generale dello stato che nello «Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno precedente» ha previsto espressamente che tra le risorse variabili della contrattazione decentrata possano essere inserite le «conomie sul fondo dell'anno precedente», dirimendo definitivamente l'annosa questione interpretativa riguardante la legittimità dell'esclusione dei residui dal computo delle risorse decentrate da tagliare per effetto della manovra finanziaria del 2010, sulla quale le sezioni regionali della Corte dei conti si erano spaccate. Il tema controverso riguarda la portata dell'articolo 17, comma 5, del Ccnl del comparto regioni autonomie locali 1/4/1999, ai sensi del quale «le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo».

Esiste, dunque, una chiara previsione contrattuale che obbliga gli enti locali a incrementare il fondo delle risorse contrattuale delle somme ivi incluse l'anno precedente, ma non spese per qualsiasi ragione. Il dubbio è se queste somme rientrino o meno nel tetto invalicabile della spesa dell'anno 2010, posto dall'articolo 9, comma 2-bis, del dl 78/2010, convertito in legge 12/2010. Se così fosse, la disposizione del contratto nazionale collettivo verrebbe posta nel nulla, e le somme residue andrebbero in avanzo di amministrazione.

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Puglia, col parere 21 luglio 2011, n. 58 ha ritenuto che dal tetto 2010 occorra escludere i residui venutisi a determinare negli anni precedenti. Infatti, quando il legislatore ha voluto ancorare le risorse decentrate al «corrispondente importo dell'anno 2010», ha preso in considerazione «un parametro certo», da «intendersi depurato da ogni aggiunta derivante da residui degli anni pregressi». Secondo il parere della Sezione Puglia i «residui 2009, dunque, non potranno essere computati nel calcolo del tetto 2010; ragionando nella medesima direzione, dunque, anche i residui del 2010, da riportare nel 2011, non dovranno essere considerati». Diametralmente opposto è il pensiero espresso, invece, dalla sezione Lombardia, con la deliberazione n. 609 del 17/11/2011. Il parere considera che l'articolo 9, comma 2-bis, va letto alla luce della «recente giurisprudenza (cfr la pronuncia 51/Contr/11 resa dalle sezioni riunite in sede di controllo, depositata in segreteria il 4 ottobre 2011) che ha sottolineato come la disposizione de qua rappresenti una norma, di portata generale ed inderogabile, volta a delimitare le risorse utilizzabili ai fini della remunerazione del personale».

La Ragioneria generale aderisce, come si vede, alla tesi ampliativa e maggiormente aderente alla natura della spesa, sostenuta dalla sezione Puglia. L'incremento alle risorse decentrate consentito dall'articolo 17, comma 5, del Ccnl 1/4/1999 è solo apparente. Infatti, si tratta di poste che costituiscono un mero trasferimento temporale di spesa di somme già in precedenza certificate, ancorché non utilizzate. I residui, dunque, non costituiscono un incremento di spesa da assoggettare al limite vincolo stabilito dall'articolo 9, comma 2-bis, della legge 122/2010. Pertanto, occorre concludere che non rilevano allo scopo di contenere la crescita della spesa per la contrattazione decentrata, che riguarda essenzialmente le risorse della parte stabile.

Di fatto, l'incremento della spesa che il legislatore vieta è quello che discende dall'utilizzo di risorse nuove dei bilanci, che si aggiungano, dunque, a un fondo, quello del 2010, il quale deve tendere a diminuire e non deve aumentare. Ma, i residui degli anni precedenti non costituiscono un nuovo impegno del bilancio, né determinano un aumento stabile del fondo, proprio perché accedono alla sua parte variabile. Pertanto, i residui non concorrono né alla decurtazione necessaria per mantenere il fondo al di sotto del tetto del 2010, né sono da computare per l'ulteriore riduzione del fondo, in proporzione al personale cessato in corso d'anno.

Preso atto che l'art.4, comma 1 del D.L.n.16/2012 convertito in Legge n.44/2012 è intervenuto a limitare fortemente la potestà regolamentare dei comuni eliminando il riferimento all'art.59 del D.L.vo 446/97, operato dall'art.14, comma 6 del D.Lgs.n.23/2001 ed inibendo di fatto la facoltà di riconoscere compensi incentivanti agli uffici tributi nell'ambito della lotta all'evasione IMU, riservandola solo ai periodi ICI ancora accertabili;

che con Deliberazione Commissariale n.13 del 23/04/2013 è stato quantificato il fondo da destinare al potenziamento dell'ufficio ICI, nell'ambito della lotta all'evasione per le annualità oggetto di accertamento, in misura di € 2.974,86;

Precisato che le somme riacquisite nella disponibilità delle risorse decentrate in caso di cessazione dal servizio (progressione orizzontale e indennità di comparto) attongono all'utilizzo del fondo e non alla sua costituzione;

Che il comma 4 dell'articolo 9, in cui si stabilisce che gli incrementi dei singoli dipendenti conseguenti alla applicazione dei contratti 2008/2009, ovviamente non scaturenti dal confronto dei tabellari in godimento perché comunque dovuti, non possono essere superiori al 3,2%, non ha ripercussioni sul trattamento del personale dell'ente poiché il C.C.N.L. siglato il 31/07/2009 per il biennio economico 2008/2009 non ha sortito effetti incrementativi delle risorse decentrate;

Che, per principio di valenza generale, le risorse che si rendono disponibili in sede decentrata sulla base delle destinazioni previste da specifiche disposizioni di legge, devono essere considerate al lordo di ogni onere a carico dell'Ente in linea con l'obiettivo del contenimento di ogni effetto di incremento degli oneri di personale gravante sui bilanci degli enti pubblici (cfr. Corte dei Conti sezioni riunite-Delib.n.33/CONTR/2010), ed anche alla luce di quanto espresso dal MEF nella circolare n.19 del 24 Aprile 2002;

Che l'art.35, comma 3 della Legge n.183/2010, abrogando la precedente disposizione di Legge, ha ripristinato al 2% l'incentivo alla progettazione interna negli enti locali;

Letta la Dichiarazione congiunta n.1 del C.C.N.L. 11/04/2008 per la quale si definisce "monte salari" il complesso dei compensi fondamentali e accessori erogati a seguito di effettive prestazioni lavorative al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative;

Visto l'art 1 comma 192 della legge 23/12/2005 n° 266 a termini del quale le risorse aggiuntive del Fondo sono comprensive di tutti gli oneri accessori a carico ente;

Atteso che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del CCNL 22.1.2004 annualmente vengono definite dai singoli enti le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;

che a decorrere dall'anno 2004 esse vengono suddivise in Risorse Decentrate Stabili e Risorse Decentrate Variabili;

Dato atto che appartengono alla Categoria delle Risorse Decentrate Stabili le risorse indicate ai seguenti articoli contrattuali:

CCNL 1.4.1999 Art. 14 comma 4° decurtazione una tantum 3% fondo lavoro straordinario;

CCNL 1.4.99 Art. 15 comma 1,

lett. a) che ricomprende gli importi dei fondi previsti per l'anno 1998 dall'art. 31 c.2 lett b),c), d) e) CCNL 6.7.95:

lett. b) che ricomprende eventuali risorse aggiuntive sempre riferite all'anno 1998;

lett. c) che ricomprende eventuali risparmi di gestione anno 1998;

lett. f) che ricomprende eventuali risparmi derivanti da disapplicazione di discipline previdenti al CCNL 1.4.99;

lett. g) che ricomprende le risorse già destinate al pagamento del LED;

lett. h) dalle risorse destinate alla corresponsione di € 774,69 al personale di ex 8° qualifica;

lett. j) che ricomprende l'incremento 0,52% del monte salari 1997 esclusa la dirigenza;

lett. l) che ricomprende le quote di finanziamento del salario accessorio correlate al trasferimento di personale a seguito dei processi di decentramento e delega di funzioni;

Art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.99 limitatamente alle quote di finanziamento aggiuntivo derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche;

Art. 4 comma 1 CCNL 5/10/2001 che ricomprende l'incremento corrispondente ad un importo pari all'1,1% del monte salari 1999;

Art. 4 comma 2 CCNL 5.10.2001 recupero RIA e assegno ad personam personale cessato dall'1.01.2000;

Art. 32 comma 1 CCNL 22.1.2004 0,62 % monte salari 2001;

Art. 32 comma 2 CCNL 22.1.2004 0,50% monte salari 2001;

Art.33, comma 5 CCNL 22.01.2004;

Art.34, comma 4 CCNL 22.01.2004;

Incremento stipendiale sulle singole posizioni di sviluppo derivante dalla applicazione CCNL 9.5.2006 e 11.4.2008 da finanziare a carico del bilancio (cfr. Dichiarazione congiunta n° 4 CCNL 9.5.06);

Art. 4 comma 1 CCNL 9/5/2006 - 0,5% monte salari 2003;
Art. 8 comma 2 CCNL 11/4/2008 – 0,6% monte salari 2005;

- Puntualizzato che ciascun incremento del fondo disposto dai contratti non ha carattere progressivo e quindi non determina una sommatoria dell'importo relativo per ogni anno successivo a quello in cui è disposto, ma si applica solo per l'anno in cui è previsto, rimanendo consolidato nella medesima misura;

- che tali risorse vengono ormai definite storiche e costituiscono un valore unitario che resta confermato stabilmente anche per i successivi esercizi finanziari fatti salvi eventuali disposizioni dettate dalla Contrattazione Nazionale;

Richiamata la deliberazione n.519/2011 Corte dei Conti Toscana per la quale “ in via previsionale, l'Ente è tenuto a prevedere la riduzione del fondo delle risorse accessorie, in correlazione alla previsione delle cessazioni dal servizio o comunque riduzioni di personale, che in via programmatica deve conoscere, operando poi l'eventuale rimodulazione a fine esercizio. Occorre anche porre in luce che la riduzione del fondo, proporzionale alle cessazioni avvenute nel medesimo esercizio finanziario, riguarda in primo luogo le risorse stabili che, peraltro, sono le sole direttamente ed immediatamente correlate all'effettiva massa salariale legata all'organico in servizio dell'ente. Le risorse variabili sono connesse alle prestazioni rese dal personale in servizio, ed ai risultati conseguiti, nella logica di premialità e valorizzazione del merito. La riduzione del fondo deve operare nell'anno stesso in cui si sono verificate le cessazioni. E' evidente che solo a fine anno vi può essere la verifica effettiva della consistenza del fondo.”

Atteso che i dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio 2013 erano in numero pari a 131 e che si atterranno al 31 dicembre 2013, sulla base della somma algebrica dei flussi di entrata e di uscita, in n.126, a seguito di n.5 pensionamenti maturati ed in corso di maturazione;

-che la decurtazione automatica del fondo, effettuata raffrontando la media aritmetica dei dipendenti presenti nel 2013 (media pari a 128,50) rispetto alla media aritmetica dell'anno di riferimento 2010 (media pari a 141,50), in ossequio a quanto previsto dalla circolare 12/2011 della RGS ammonta ad € 41.524,56;

- che tali risorse denominate stabili sono spendibili per:

- a) Finanziamento delle progressioni orizzontali ex art.17, c.2,lett.b), e art. 19, c.1, CCNL 01/04/1999, e art.34, c.1, art.35,c.3, CCNL 22/01/2004;
- b) Finanziamento della quota di indennità di comparto a carico del fondo ex art.33,c.4, CCNL 22/01/2004;
- c) Indennità personale educativo asilo nido di cui art. 31, comma 7 CCNL 14/9/2000 e art. 6 CCNL 5/10/2001;
- d) oneri per la riclassificazione di alcune categorie di lavoratori in applicazione del CCNL del 31/03/1999 (area di vigilanza e personale della prima e seconda qualifica funzionale).

- che le risorse residue possono essere utilizzate per il finanziamento di indennità di turno, indennità di rischio, indennità maneggio valori, indennità di particolari responsabilità, indennità di reperibilità, indennità di disagio, produttività e di altre indennità previste dall'art. 17 CCNL 1/4/1999.

Verificato che appartengono alla Categoria delle Risorse decentrate variabili:

Art. 15 comma 1 CCNL 1.4.99:

lett. d) risorse che possono essere destinate al salario accessorio in base agli introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione, convenzioni, contributi dell'utenza per servizi non essenziali);

lett. k) risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano espressamente alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, comprensivi di oneri riflessi ed IRAP quali:

1. Incentivi alla progettazione - art. 18 della legge 11/02/1994 n.109;
2. Art. 14 comma 5 del CCNL 1.4.99 - compensi per le indagini e le rilevazioni per conto dell'ISTAT;
3. Piano di miglioramento Polizia Municipale – Contributo Regionale, L.R.n.17/90 art.13.
4. Fondo di incentivazione alla lotta all'evasione ICI ex art.59 del D.L.vo 446/97.

Stabilito che le risorse di cui al punto 1), sono risorse proprie di bilancio che verranno imputate direttamente al FES qualora fossero riconducibili ad opere o lavori finanziati dal comune e per i quali è possibile quantificare gli oneri di progettazione interna ed impegnarli a carico della parte variabile del FES;

Qualora, invece i predetti oneri di progettazione interna fossero previsti nel quadro economico dell'opera allocata in bilancio al titolo II della spesa, l'imputazione alla parte variabile del FES avverrà solo dopo aver accertato ed incassato al titolo III dell'entrata le somme previste nel quadro economico mediante l'emissione di un mandato e di una reversale che consentono di spostare la predetta spesa alla parte corrente del bilancio.

Le risorse riferite al punto 2) e 3) verranno previste introitate al bilancio al titolo II dell'entrata ed impegnate nella medesima misura nella parte variabile del FES non costituendo effettivi incrementi perché trattasi di fondi alimentati da trasferimenti di altri soggetti;

Il fondo di cui al punto 4) esattamente quantificato è finanziato da risorse proprie di bilancio in ragione di € 2.974,86, al lordo degli oneri riflessi ed IRAP;

La quantificazione effettiva delle risorse di cui ai punti 1) 2) e 3), non potendo che essere presuntiva in sede preventiva, perché dipendente da eventi che si perfezioneranno nel corso del divenire della gestione, è rinviata a consuntivo, dando atto che le risorse di cui al punto 1) vengono quantificate in € 26.460,00, le risorse di cui al punto 2) destinate ai compensi per indagini e rilevazioni per conto ISTAT vengono quantificate in € 3.000,00, mentre le risorse di cui al punto 3) vengono quantificate in € 22.000,000, tutte al lordo degli oneri riflessi ed IRAP.

Visto il prospetto di calcolo del Fondo efficienza servizi per l'anno 2013, così come elaborato, allegato al presente atto sub "A" dal quale si evince che il FES 2013 ammonta ad € 474.206,32, distinguendosi in:

- Totale parte fissa € 408.219,47;
- Totale parte variabile € 65.986,85.

Dato atto che una quota di parte fissa pari ad € 260.707,37 è cristallizzata nei capitoli di bilancio;

che dell'ammontare di parte variabile pari ad € 65.986,85 solo € 40.994,31 sono destinati ad incentivare particolari attività connesse a specifiche disposizioni di legge ex art.15 lettera k) , mentre € 24.992,54, economie anni precedenti, sono da destinare secondo le indicazioni della contrattazione

DETERMINA

di quantificare l'ammontare del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2013 in € 474.206,32;

che, il predetto ammontare risulta coerente con il valore massimo teorico calcolato art.9, comma 1, del D.L.n.78/2010, così come convertito dalla L.n.122/2010, definito, secondo le istruzioni del MEF – dipartimento della ragioneria generale dello stato in € 477.502,31;

che lo stanziamento di bilancio relativo al FES per l'anno 2013, sulla base delle superiori considerazioni ed al netto degli oneri cristallizzati pari ad € 260.707,37, ammonta in € 188.506,41 di cui € 147.512,10 riferentesi a risorse di parte stabile da destinare al finanziamento degli istituti aventi carattere di fissità e

di continuità, ed € 40.994,31 quali risorse di parte variabile da destinare al finanziamento di particolari attività connesse a specifiche disposizioni di legge;

di dare atto che al FES 2013 così come determinato confluiranno economie riferite agli anni precedenti stimate in € 24.992,54;

Di destinare, giusta art.16 del regolamento per la organizzazione delle attività di protezione civile approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2004, il 5% delle risorse residue fisse di parte stabile a competenze tecnico/amministrative per il personale impegnato in attività di protezione civile, al lordo degli oneri di legge ed IRAP;

Di compensare i funzionari chiamati a sostituire gli incaricati di posizione organizzativa, così come previsto dall'art.24 del vigente regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi, e così come individuati con determinazione del Commissario Straordinario n.10 del 04/03/2013, ai sensi del comma 2, lett.f), dell'art.17 CCNL de 01/04/1999, come sostituito dall'art.7 del CCNL del 09/05/2006, in misura non superiore a € 2.500,00, rinviando alla contrattazione decentrata l'ammontare da riconoscere e la verifica dei presupposti.

Di dare atto che l'utilizzo del fondo così come costituito, sarà oggetto di confronto con la delegazione trattante di parte sindacale, previo parere espresso del Collegio dei Revisori come previsto dall'art.5, comma 3, CCNL 01/04/1999 come modificato dall'art.4 CCNL 22/01/2004 circa la compatibilità dei costi derivanti dal presente atto con i vincoli di bilancio.

Di onerare l'ufficio di Segreteria della trasmissione del presente provvedimento alle OO.SS. per le valutazioni di competenza.

**Il Responsabile Settore Finanze
f.to Dott. Rosario Zarbo**

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, li _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI COPIA

Il presente estratto è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro, 21.05.2013

Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina